

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Valguarnera Caropepe per il triennio 2024/2027.

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 10/02/2021, resa immediatamente esecutiva, sono stati nominati i componenti del collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Valguarnera Caropepe per il triennio 2021/2023, il cui incarico è scaduto il 09/02/2024, e che attualmente sono in "*prorogatio*", ai sensi dell'art. 235 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del comma 1 art. 1/bis della L.R. n. 22 del 28/03/1995, che così recita: "*i collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni*";

ATTESA la necessità di procedere alla nomina del collegio dei revisori dei Conti per il triennio 2024/2027, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/FL del 05/04/2012;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 dell'11/08/2016 e integrato dall'art. 39, comma 1 della L.R. n. 16 dell'11/08/2017 e successivamente modificato dall'art.8 c. 2 della L.R. 04/03/2021 n. 6 e relativa circolare n. 4 del 17/03/2021 (non più di quattro incarichi);

VISTO il D.Lgs. n. 139 del 28/06/2005, in relazione all'unificazione degli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che all'art. 78 stabilisce che a decorrere dal 1/01/2008 gli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" e gli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" si intendono riferiti agli iscritti nella sezione "A commercialisti dell'Albo";

VISTO il testo coordinato della L.R. n. 3 del 17/03/2016, *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale*, che, all'art. 10, *Organo di revisione economico- finanziaria degli enti locali*, come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 17 del 11/08/2016 e dall'art. 8 comma 2 della L.R. n. 6 del 04/03/2021, stabilisce che:

1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico- finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.
2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) fascia 1 OMISSIS

- b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:
- 1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - 2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;
 - 3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
- c) fascia 3 OMISSIS

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.
4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.
5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.
7. Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi (modifica c. 7 art. 10 L.R. 17/03/2016 n. 3 con art. 8 c. 2 L.R., n. 6 del 04/03/2021 e relativa circolare n. 4 del 17/03/2021). Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.
8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutti gli enti locali, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
9. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è soppresso;
 - b) al comma 3 le parole ", e sono rieleggibili per una sola volta" sono soppresse

DATO ATTO che, in osservanza alle disposizioni dell'art.6 comma 3 della L.R. 17/2016 e dell'art.39 della L.R.16/2017 nonché delle circolari prot.n.13650 del 16/09/2016 e prot. n.9084 del 24/05/2017 dell'Assessorato Autonomie Locali, al fine di garantire la massima

informazione e trasparenza dell'azione amministrativa, si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti in data 14/12/2023, come da determina del Responsabile del Settore Economico-Finanziario n. 803 del 14/12/2023, all'Albo Pretorio Online, sul sito istituzionale di questo Comune, e sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali per un periodo non inferiore a trenta giorni durante i quali professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili aventi i requisiti di legge necessari per l'espletamento dell'incarico di Revisore dei Conti hanno manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Revisore dei Conti;

VISTO l'art. 9 della L.R. 7 del 25.03.96 e s.m.i. che assegna al Consiglio Comunale la competenza ad eleggere il Collegio dei Revisori;

ATTESO che il Consiglio Comunale, in osservanza alle disposizioni dell'art. 6, comma 4, della L.R. n. 17 del 11/08/2017, deve procedere, con apposita deliberazione, alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, tramite estrazione a sorte tra quanti, aventi i requisiti, hanno manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Revisore dei Conti, effettuata pubblicamente, alla presenza del Segretario Comunale, in una seduta del Consiglio Comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione;

ATTESO che in osservanza alle disposizioni dell'art. 6, comma 6, della L.R. n. 17 del 11/08/2017, le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di Revisore presso Enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'Ente di maggiore dimensione demografica;

RITENUTO altresì, necessario determinare il compenso spettante ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nel rispetto del comma 7 art. 241 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, e s.m.i, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengano fissati i limiti massimi del compenso spettante ai componenti degli organi di revisione economico — finanziario degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati ogni tre anni;

RILEVATO che:

- il D.M. del 21 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato le tabelle dei compensi da attribuire ai revisori dei conti a decorrere dal 01.01.2019;
- la Tabella “A” allegata al predetto decreto individua il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli Organi di Revisione degli Enti Locali per ciascuna classe demografica;
- il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico - finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è maggiorato:
 1. sino a un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella “B”;

2. sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro- capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella "C";
3. le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro.

RILEVATO che, tuttavia, il decreto del M.I. 21 dicembre 2018 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali", stabilisce i limiti massimi del compenso e non anche quelle minimi;

VISTO altresì, l'atto di orientamento emanato nell'adunanza del 13/07/2017 dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali il quale ritiene che: "Risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione l'attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo della classe demografica di appartenenza dell'Ente ed il limite massimo della classe immediatamente inferiore da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste dalla legge";

ATTESO che anche la Corte di Conti Lombardia, con la sentenza n. 81 del 12 marzo 2018 confermando l'atto di indirizzo dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti Locali, ha ritenuto che la commisurazione dei predetti compensi al sistema delle fasce demografiche, come attuato dal D.M. 20 maggio 2005, abbia voluto individuare non solo il limite massimo dello stesso, ma anche il limite minimo individuabile nel limite massimo della classe demografica immediatamente inferiore;

CONSIDERATO che il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria è stabilito dal Consiglio Comunale con la Delibera di nomina, o con atto successivo, in base alle disposizioni dall'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che:

- la popolazione residente nel Comune di Valguarnera Caropepe alla data del 31/12/2023 è pari a 6942 (anagrafe) pertanto il comune si colloca nella classe demografica dei comuni con popolazione compresa tra 5000 e 9.999 abitanti;
- la spesa corrente desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, ossia triennio 2022-2024, per l'anno 2024 è pari ad € 5.808.958,78, e dunque la spesa corrente/abitante ammonta ad € 836,78;
- la spesa per investimenti desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, ossia triennio 2022-2024, per l'anno 2024 è pari ad € 9.205.000, e dunque la spesa investimenti/abitante ammonta ad € 1.325,99;

RITENUTO dover determinare, in questa sede, il compenso lordo spettante a ciascun componente in € 10.150,00 aumentato del 50% per il Presidente pari a complessivi € 15.225,00 corrispondente al limite massimo della classe demografica di appartenenza (comuni da 5.000 a 9.999 abitanti), oltre oneri fiscali e contributivi;

DI DARE ATTO altresì che:

- sussistono le condizioni per applicare la maggiorazione del 10% di cui all'art. 1 comma 1, lett.a) del decreto del Ministro dell'Interno 21/12/2018, stante che la spesa corrente annuale pro-capite pari ad € 836,78, desumibile dall'ultimo bilancio di previsione approvato triennio 2022-2024 annualità 2024, è superiore all'importo della media nazionale definita nel richiamato decreto alla tabella "B" della fascia anagrafica di appartenenza, pari ad € 710,00;
- sussistono anche le condizioni per applicare la maggiorazione del 10% di cui alla lettera b) del citato decreto in quanto la spesa per investimenti annuale pro-capite pari ad € 1.325,99 è superiore alla media nazionale della fascia demografica di cui alla tabella "C" del medesimo decreto pari ad € 150,00;

VISTO l'art. 3 comma 1 del Decreto Ministeriale 21/12/2018, il quale stabilisce che "Ai componenti dell'organo di revisione economico finanziaria dell'ente locale aventi la propria residenza al di fuori del Comune dove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione";

ATTESA pertanto la necessità di stabilire con la presente delibera le modalità del rimborso delle spese di viaggio, prevedendo che:

- ✓ nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
- ✓ nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati, pari a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell'eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;
- ✓ nel caso di vitto e alloggio gli stessi saranno garantiti previo giustificativo e secondo principio di congruità della spesa;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 241 comma 6-bis del D.lgs 18/08/2000, n° 267, l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

CONSIDERATO che nel termine stabilito nell'avviso sono pervenute al protocollo dell'Ente n. 284 manifestazioni di interesse alla procedura di scelta del Revisore dei Conti per il triennio 2024/2027, giusta nota dell'Ufficio Protocollo prot. n. 1079 del 17.01.2024;

DATO ATTO che con determina del Resp. del Settore Economico-Finanziario n. 119 del 06.03.2024 è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi al sorteggio, Allegato "A", composto da n. **271** nominativi a ciascuno dei quali è stato attribuito un numero progressivo in ordine di protocollo di arrivo, dal n. 1 al n. 271, e l'elenco di n. **13** nominativi di cui all'Allegato "B", costituito dalle istanze che, dalle verifiche effettuate sulla documentazione prodotta, sono state escluse. Entrambe le liste sono allegare quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che alla nomina dei Revisori si procederà tramite estrazione a sorte di n. 10 nominativi, dei quali i primi tre sorteggiati saranno nominati componenti del Collegio dei Revisori del Comune di Valguarnera per il triennio 2024/2027 e i successivi n. 7 saranno, in ordine di sorteggio, nominati in caso di mancata accettazione della carica, ovvero in qualsiasi altro caso di impossibilità di effettivo conferimento della carica dei primi tre estratti;

VISTI:

- il testo coordinato della L.R. n. 3 del 17/03/2016, l'art. 10 “Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali”;
- il D.M. 21/12/2018, "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali" pubblicato nella G.U. n. 3 del 04/01/2019;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

PROPONE

1. DI PROCEDERE, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 17/2016, in seduta pubblica, alla presenza del Segretario comunale, in osservanza delle norme richiamate in premessa, al sorteggio di n. 10 (dieci) nominativi inseriti nell'allegato "A" al presente atto;
2. DI STABILIRE che i primi 3 (tre) nominativi sorteggiati saranno nominati componenti del Collegio dei Revisori del Comune di Valguarnera per il triennio 2024/2027 e i successivi n. 7 (sette) nominativi saranno, in ordine di sorteggio, nominati in caso di mancata accettazione della carica ovvero in qualsiasi altro caso di impossibilità di effettivo conferimento della stessa;
3. DI STABILIRE che, in esecuzione del disposto dell'art. 6 della L.R. 17/2016, comma 6, il Presidente del Collegio è nominato tra i componenti sorteggiati che ha svolto il maggior numero di incarichi di Revisore presso Enti Locali e che, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica;
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico – Finanziario la competenza in merito alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori con specifica determinazione, e con riserva di accertamento dei requisiti di cui all'Avviso Pubblico del 14/12/2023;
5. DI DETERMINARE, il compenso lordo spettante a ciascun componente il Collegio nel limite massimo della classe demografica di appartenenza (comuni da 5.000 a 9.999 abitanti) secondo quanto previsto attualmente dal D.M. Interno del 21/12/2018, aumentato del 50% per il Presidente, ed incrementato della maggiorazione del 10% prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) e dell'ulteriore 10% previsto dalla successiva lett. b), del D.M. richiamato, ossia:
 - € **12.180,00** per ciascun componente (€ 10.150,00 compenso annuo base + € 1.015,00 maggiorazione del 10% di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) + € 1.015,00 maggiorazione del 10% di cui all'art. 1 comma 1 lett. b);
 - € **18.270,00** per il Presidente (€ 10.150,00 previsto per ciascun componente, aumentato del 50% ai sensi dell'art. 241 del TUEL più le maggiorazioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. a e b e dunque € 3.045,00);
6. DI DARE ATTO che per l'organo di revisione per il quale concorrono le condizioni previste dall'art. 3 del D.M. 21/12/2018, il Comune provvede al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, prevedendo che:
 - nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
 - nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati, pari a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell'eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;

- nel caso di vitto e alloggio gli stessi saranno garantiti previo giustificativo e secondo principio di congruità della spesa;
7. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 241 comma 6-bis del D.lgs 18/08/2000, n° 267, l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
 8. DI DARE ATTO che il triennio di nomina decorrerà dalla data di esecutività della presente deliberazione;
 9. DI DARE ATTO che la spesa per i compensi lordi annui pari ad € **42.630,00**, oltre oneri fiscali e previdenziali, farà carico al capitolo 75/0 del piano dei conti 01.01-1.03.02.01.008 del bilancio di previsione 2024/2026 in corso di redazione, mentre quella relativa al rimborso delle spese di viaggio sarà imputata al cap. 75/1 del piano dei conti 01.01-1.03.02.01.008;
 10. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico-Finanziario l'accertamento dell'esistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità e del rispetto dei limiti di affidamento degli incarichi;
 11. DI DISPORRE che i componenti designati a seguito del sorteggio dovranno produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal bando e autocertificati dagli stessi entro il termine perentorio di giorni due dalla comunicazione dell'avvenuta estrazione;
 12. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di provvedere con urgenza alla composizione dell'organo di Revisione, atteso che gli attuali componenti risultano in regime di prorogatio.

IL RESP. DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Ing. Vittorio Giarratana

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 07.03.2024

Il Responsabile del Settore

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 07.03.2024

Il Responsabile del Settore

